

golamentare; allora si disse, che siccome le regie costituzioni in quel tempo in vigore esigevano che le disposizioni che riguardavano l'universale dovessero rivestire una certa data forma, esse non attribuivano questa forza al semplice regio biglietto, perciò ne conchiuse quel dotto giureconsulto che non fosse da ritenersi in vigore quel regio biglietto che, secondo lui, non avrebbe potuto avere efficacia al tempo in cui fu emesso.

Forse questa seconda parte non era perfettamente giusta, perchè, siccome i regolamenti di polizia generale erano pure approvati per regio biglietto, quindi anche con regio biglietto si poteva ai medesimi derogare.

Le considerazioni però fatte da questo giureconsulto e svolte con molta dottrina furono prese in considerazione dal Ministero, furono nuovo oggetto di carteggio col Ministero della guerra, e chiese nuove spiegazioni; ultimamente diede una nota che ha la data del 6 agosto, che io ho qui, ma che non occorre di leggere alla Camera, e che leggerò tuttavia, qualora essa lo creda, in cui si scriveva che frattanto la questione essendo assai grave e di vera legislazione, si dovesse consultare l'avvocato generale, ed appunto si prese questa determinazione, e le carte si trovano presso l'avvocato generale per il suo voto.

PESCATORE. La Camera ha inteso che era essenzialissimo accertare se all'articolo 23 del regio biglietto di cui si ragiona, del 27 agosto 1833, vi siano quelle parole indicanti la generalità della disposizione, cioè *nelle circostanze dei campi di esercitazione*.

Io dico che questo regio biglietto lo lessi e rilessi nella raccolta stampata delle regie determinazioni spettanti al servizio ed all'amministrazione generale militare, e parimenti l'avvocato Troglia, menzionato dal signor ministro, lo ha pur egli letto e riletto, e ben sa il signor ministro che nel suo consulto il signor avvocato Troglia già aveva fatto osservare che queste parole indicanti una disposizione generale, citate nel dispaccio ministeriale come parte dell'articolo 23, non si trovavano. Veggo che il signor ministro legge una minuta manoscritta; io l'ho letta nella raccolta stampata, che è l'unica che possa essere conosciuta dal pubblico. (*Mormorio*)

Domando alla Camera se si possa ritenere come legge obbligatoria per i cittadini un regio biglietto non stato pubblicato come legge, e si sarebbe solo stampato (il che non equivale ancora ad una pubblicazione ufficiale), omesse quelle parole essenziali che ora il signor ministro legge nel manoscritto da lui qui apportato, che sole potrebbero imprimere a quel regio biglietto il carattere di legge obbligatoria, stabile e generale.

Ma osservi la Camera che, quando pure una simile legge avesse esistito, dovrebbe intendersi abrogata pel fatto solo della pubblicazione dello Statuto. Una legge che metterebbe a disposizione del Ministero tutti i poteri dello Stato; che permetterebbe al Ministero di sconvolgere questi poteri sempre quando gli piaccia di trasferire *ipso facto* il governo civile di qualunque parte dei regii Stati nelle autorità militari, ordinando solo lo stabilimento di un campo, anche piccolo, d'istruzione, in quella parte in cui vorrebbe sottomettere all'autorità militare il governo civile, dico che questa legge, essenzialmente contraria ai principii dello Statuto, dovrebbe intendersi annullata di pien diritto in forza dello Statuto medesimo. Se vogliamo ragionare secondo i principii generali, secondo la natura medesima delle cose, io non trovo che i comandanti militari di un esercito adunato pel solo scopo d'istruzione in tempo di pace, in un paese tranquillissimo, debbano esercitare anche la polizia civile; se-

condo la natura delle cose questa autorità loro non compete, perchè non è loro necessaria.

Non vi ha legge, non vi ha principio che appoggi la pretesa del Ministero; essa è contraddetta dal testo positivo delle leggi e dai più essenziali principii dello Statuto fondamentale. Io dunque non istarò aspettando il parere dell'avvocato generale, rispetto questo parere; ma esso non può risultare diverso dal testo chiarissimo della legge; nè si potrà pretendere sicuramente che un regio biglietto, contenente solo un atto di amministrazione e non pubblicato qual legge, abbia tuttavia la forza di legge, e di legge tale da poter derogare a leggi organiche posteriori e derogare anzi allo stesso Statuto. Epperò a ristabilire i disconosciuti principii, a mantenere ferma ed inviolabile l'esecuzione delle leggi, propongo all'approvazione della Camera il seguente ordine del giorno motivato:

« La Camera dichiarando che anche nelle circostanze di campi di esercitazione restano pienamente salve ed illese le attribuzioni dell'autorità municipale, coll'esercizio della polizia urbana e della polizia generale interessante i cittadini, a termini della legge 7 ottobre 1848 scorso anno, passa all'ordine del giorno. »

PINELLI, ministro dell'interno. Io credo bene che il deputato Pescatore non mi vuole incolpare d'aver a disegno narrato una cosa che non sia... (*Il deputato Pescatore fa cenni negativi*) Del resto il testo portato nella minuta è fatto sopra gli schiarimenti avuti dal ministro della guerra; in questo documento stesso in cui si scriveva al sindaco si cita la pagina dove si trova quest'articolo; l'articolo, come è espresso, è impossibile che si riferisca ad un caso speciale, ma si riferirebbe ad un caso generale; le parole sono: *nella circostanza di campi d'esercitazione*; è tutto indeterminato, dunque non può riferirsi sicuramente ad un solo campo determinato. Il sindaco poteva riconoscere se il regio biglietto che gli veniva citato in luogo dove lo poteva trovare fosse o no conforme a questa disposizione; dunque la buona fede era pienissima a questo riguardo. Dirò poi che il ministro dell'interno, dopo la nuova spiegazione avuta e dopo il parere avuto dall'avvocato Troglia, inclinò appunto nel senso spiegato dal signor Pescatore.

Ora, quando il Ministero chiedeva il voto dell'avvocato generale, il quale presso di noi è il censore della legge, è l'occhio del Governo, io credo non si possa accusare d'imprudenza nella sua condotta quando egli segue quelle norme che sono dalla legge suggerite intorno a questi punti legali che intervengono nell'amministrazione della cosa pubblica. Però non posso ammettere che il deputato Pescatore chieda alla Camera di venire a dare una decisione intorno all'interpretazione di una legge; la Camera può fare ciò per mezzo di una legge; se vuole, si può fare una proposizione di legge la quale venga a spiegare la legge in via di interpretazione, e questa deve fare tutti i giri ed ottenere il voto dell'altra Camera; ma essa non può sicuramente di sua propria ed esclusiva autorità venir a dichiarare quale debba essere il senso di una legge; questo spetta a tutt'altri che alla Camera; dunque io credo che tutto ciò che si potrebbe fare e che è d'uopo (poichè vedono che il Ministero ha già preso lo stesso partito) è di mandare al Ministero onde faccia tutte le più severe indagini intorno a questo fatto e veda che siano eseguite le leggi. Questo è ciò che noi faremo tostochè l'avvocato generale abbia spiegato la sua opinione, alla quale certamente noi ci conformeremo, poichè, se richiediamo il voto dell'avvocato generale, egli è per farne caso.

PESCATORE. Il Ministero dopo aver ricevuto il consulto